



# PARTICOLARITÀ DEL CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI

## SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Com'è noto, è Agente di commercio colui il quale assume nei confronti del preponente l'obbligo di promuovere stabilmente la conclusione di contratti in una zona determinata. Nella prassi commerciale si è affermata, accanto a quella dell'Agente, la figura del procacciatore d'affari, figura professionale atipica e come tale non disciplinata dalla legge o dagli Accordi Economici Collettivi.

Di fatto, il procacciatore promuove la conclusione di contratti tanto quanto un qualsiasi Agente e dunque l'attività di questi soggetti è del tutto analoga: ciò che differenzia le due figure è la mancanza di **stabilità** o se si preferisce l'**occasionalità** del lavoro svolto da parte del procacciatore. Secondo il conforme orientamento della Corte di Cassazione, infatti, il procacciatore raccoglie gli ordini dei clienti e li trasmette alla mandante "senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale".

Alla figura del procacciatore non sono applicabili le norme in materia di agenzia che presuppongono il carattere di stabilità del rapporto: pertanto, la lettera d'incarico con cui il datore di lavoro intenderà conferire al procacciatore il compito di operare per suo conto dovrà avere particolari caratteristiche, che si vanno di seguito ad illustrare.

### SCHEMA DI SINTESI



## APPROFONDIMENTI

STABILITÀ  
E CONTINUITÀ  
DEL RAPPORTO

- Come già accennato, il concetto di stabilità non va confuso con quello di **continuatività**, vale a dire con la ripetizione di fatto per un apprezzabile o periodico lasso di tempo della prestazione.
- Se il collaboratore agisce di fatto con continuità, ma sempre e soltanto su sua iniziativa e non per obbligo giuridico, potrà ancora essere considerato un pro-cacciatore d'affari e non un Agente. Cass. sent.  
25.01.2005,  
n. 1441
- È interessante ricordare che, solo in tal caso, competente a decidere l'eventuale controversia tra procacciatore e preponente sarà ex art. 409, c. 3., c.p.c. il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, potendo appunto essere ricompreso il rapporto tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla citata norma.
- Diversamente, l'occasionalità intesa come saltuarietà dell'attività svolta dal procacciatore farà sì che la vertenza sarà devoluta al Giudice ordinario.

DIFFERENZA  
CON IL RAPPORTO  
DI AGENZIA

- Sono inapplicabili al contratto di procacciamento d'affari tutte le norme legali e pattizie in materia di agenzia che presuppongono il carattere della stabilità del rapporto e dunque, *in primis*, le norme relative al preavviso e all'indennità in caso di cessazione del rapporto.
- Il fatto di poter essere svincolati da tutta una nota serie di disposizioni dettate a tutela dei diritti degli agenti, con intuitivi risparmi in termini di costi ed adempimenti, spinge nella pratica molte aziende a ricorrere particolarmente alla figura del procacciatore.
- Qualora nel rapporto possano invece individuarsi le caratteristiche della stabilità e dell'assoggettamento alle direttive commerciali della mandante:
  - .. da una parte, il procacciatore potrà rivendicare l'esistenza del contratto di agenzia (con tutto ciò che ne consegue in termini di indennità e altre tutele);
  - .. dall'altra, l'Enasarco potrà pretendere il versamento dei contributi dovuti su provvigioni e indennità.

CLAUSOLE  
INCOMPATIBILI

- Non sono evidentemente compatibili con la natura del procacciatore le clausole di:
  - .. esclusiva;
  - .. liquidazione mensile o periodica delle provvigioni;
  - .. durata determinata del rapporto.
- Tali clausole, infatti, appaiono contrastanti con la natura occasionale e saltuaria dell'attività del procacciatore.
- La loro presenza può far desumere che le parti abbiano in realtà inteso concludere un contratto di agenzia.

## FORMA DEL CONTRATTO

- Come per la maggior parte delle tipologie contrattuali anche per il procacciamento d'affari non sussiste alcun vincolo in merito all'osservanza di particolari formalità nel contesto di stipula contrattuale. Anche se - tuttavia - tali accordi possono essere stipulati a forma libera è più che opportuno (e quindi "necessario") procedere alla redazione "per iscritto" sia per chiarire in maniera puntuale la sfera di operatività degli accordi, sia per escludere - almeno formalmente ed in preliminare istanza - quelle caratteristiche che potrebbero concretamente condurre il rapporto sottostante ad una qualificazione ricompresa nell'ambito degli schemi del contratto di agenzia, con tutte le implicazioni e complicità che ne possano scaturire, soprattutto con riferimento ad una eventuale riqualificazione giuridica del contratto nei termini accennati.

RIQUALIFICAZIONE  
GIURIDICA  
DEL CONTRATTO

- **Problematiche**
  - Le relazioni di procacciamento d'affari vengono spesso utilizzate per aggirare la regolamentazione normativa molto più condizionata e restrittiva che presiede la disciplina del contratto di agenzia.
  - Per tali ordini di ragioni e motivo, ai fini cautelativi è necessario formalizzare e dare esecuzione ad un novero di rapporti che appaiano fondamentalmente come "occasionalmente ed episodici" onde evitare di vedersi riconvertire l'accordo stipulato come relazione di procacciatore in contratto di agenzia, con tutti gli oneri che ne conseguono sotto l'aspetto delle incombenze ed oneri amministrativi, fiscali e contributivi sicuramente più gravosi in quest'ultimo caso.

LETTERA D'INCARICO

- La lettera d'incarico con cui il datore di lavoro intenderà conferire al procacciatore il compito di operare per suo conto avrà allora, per forza di cose, un contenuto piuttosto sintetico.
- Nelle premesse della lettera di incarico deve essere espressamente previsto che *“viene conferito al Sig. X l'incarico di promuovere in modo saltuario ed occasionale le vendite dei seguenti prodotti ..., trasmettendo gli eventuali ordini raccolti alla preponente”*.
- Qualora si intenda indicare un'area di riferimento dell'attività, si deve prevedere che *“non è naturalmente riconosciuta alcuna esclusiva a favore del procacciatore”*.
- È buona norma indicare la percentuale provvigionale che verrà riconosciuta al procacciatore *“solamente nel caso in cui la cliente abbia regolarmente pagato il corrispettivo indicato in fattura”* (per le ragioni sopra esposte non è necessario indicare la periodicità del pagamento delle provvigioni perché questo, a rigore, dovrebbe avvenire di volta in volta subito dopo aver verificato il buon fine dell'affare occasionalmente promosso dal procacciatore).
- Nelle pagine seguenti si propone un'ipotesi di contratto di procacciamento d'affari, corredato da alcune note operative.

Esempio



Fac simile contratto di procacciamento d'affari

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra le sottoscritte parti:  
 • Società/ditta ..... **Alessandri Spa** ..... (sede, capitale sociale, iscrizione Reg. Imprese, codice fiscale e partita iva), in atti rappresentata da ....., da una parte;  
 • Signor ... **Matteo Mattei** ..... (generalità anagrafiche e identificativi fiscali), d'altra parte di seguito denominato **procacciatore**;

si conviene e stipula il seguente contratto di **procacciatore occasionale d'affari** regolato dai patti e dalle condizioni di seguito dettagliatamente specificate

**Art. 1 - Oggetto degli accordi**

La Società ..... **Alessandri Spa** ..... autorizza il procacciatore a presentare i propri beni e/o servizi ad eventuale clientela, provvedendo a segnalare eventuali acquirenti/fruitori. Resta espressamente ferma la circostanza secondo la quale tutte le eventuali trattative e la successiva procedura di conclusione delle transazioni sono comunque esclusivamente riservate alla Società ..... **Alessandri Spa** .....

**Nota operativa**

La facoltà di concedere la rappresentanza della società non è ricompresa di norma nel conferimento dell'incarico al procacciatore d'affari, al quale è preclusa ogni attività materiale inerente la conclusione del contratto. Unica prerogativa del procacciatore attiene quindi alla segnalazione dei clienti e/o alla comunicazione di un eventuale ordinativo raccolto, in quanto di seguito solo alla società compete la valutazione ed il perfezionamento di accordi contrattuali.

**Art. 2 - Requisiti della prestazione**

L'attività del procacciatore sarà necessariamente e concretamente svolta in maniera occasionale e senza alcun vincolo di continuità e costanza.

**Nota operativa sulla definizione di occasionalità**

• Nella prassi si riscontra che l'attività del procacciatore d'affari viene svolta sia in maniera "continuativa" che in modo "occasionale". Difatti, fermo restando il criterio della mancanza di "stabilità del rapporto di lavoro" del procacciatore occorre evidenziare che lo stesso può rendere prestazioni professionali sia in forma occasionale o continuativa.

• La differenza tra le due tipologie di prestazioni evidenziate, rileva soprattutto ai fini fiscali e previdenziali. In particolare:  
 .. **ai fini fiscali**, il procacciatore d'affari che svolge un'attività continuativa deve obbligatoriamente provvedere all'apertura di una posizione IVA con tutti gli obblighi a ciò connessi (tenuta contabilità, fatturazione, assoggettabilità delle operazioni/provvigioni all'IVA ecc.).

Diversamente, in caso di attività occasionale non sussistono obblighi di apertura di posizione IVA e le cc.dd. fatturazioni operate mediante emissione di "ricevute" sono solo soggette a ritenuta d'acconto.

.. **ai fini previdenziali**, il procacciatore d'affari continuativo deve versare i contributi, mentre per il procacciatore d'affari occasionale non è previsto tale obbligo

## Esempio (segue)

**Art. 3 - Ambito territoriale**

Al procuratore non è assegnato alcun territorio di operatività per l'esercizio dell'attività professionale che intenderà svolgere; la stessa potrà quindi estendersi a tutte le zone e/o territori in cui procuratore riterrà opportuno espletare la propria opera.

**Nota operativa sulla mancata assegnazione di territori di competenza**

La mancanza di vincolatività rispetto alla zona di operatività del procuratore risponde ad esigenze cautelative utili a svincolare il procuratore da qualsivoglia legame con il soggetto per cui presta la propria attività in quanto è sancita la necessità che il procuratore d'affari debba essere un mero <<collaboratore del preponente che svolge, in via del tutto occasionale ed in assenza di qualunque rapporto stabile, una attività di promozione contrattuale non riferita ad un preciso ambito territoriale>> (orientamento della giurisprudenza della Cassazione).

**Art. 4 - Regime di esclusiva**

Al procuratore non verrà imposto alcun vincolo di esclusiva e potrà -pertanto- trattare e/o commerciare anche prodotti di altre imprese.

**Nota operativa sulla clausola di esclusiva**

La presente clausola di esclusiva, dettata di norma in favore del procuratore, è solitamente assente nei contratti di procuramento d'affari e può quindi essere emessa. Ciò comporta anche innegabili vantaggi per il produttore/distributore dei beni, in capo al quale permane una ampia libertà di promozione dei prodotti trattati oltre alla possibilità di concludere delle transazioni sia per conto proprio che avvalendosi del tramite di altri procuratori, agenti, collaboratori e/o dipendenti della medesima società.

La Società .....**Alessandri Spa**..... si riserva il diritto di trattare clienti o affari direttamente o mediante agenti, o propri collaboratori con delimitazioni di zona, ovvero ancora mediante altri procuratori d'affari occasionali. Qualora tuttavia il procuratore proponga e consenta di realizzare una transazione o affare, in una delimitazione territoriale assegnata ad un agente, sarà di volta in volta fissata la misura della provvigione eventualmente spettante allo stesso procuratore.

**Art. 5 - Autonomia e vincoli imposti al procuratore**

Il procuratore nello svolgimento della propria attività godrà di piena autonomia con riferimento alle attività, alla propria organizzazione ed alle tempistiche non essendo assoggettato ad alcun vincolo di dipendenza e/o di stabile collaborazione nei confronti della Società **Alessandri Spa**.....

Alla Società .....**Alessandri Spa**..... spetterà comunque la piena facoltà di determinazione di prezzi dei beni e dei rispettivi oltre alle eventuali modifiche che riterrà opportuno apportare ed ai quali il procuratore si dovrà rigorosamente attenere nella proposizione ed offerta dei beni. A tal uopo si precisa che il procuratore, non potrà in alcun caso integrare, e/o modificare il regime dei prezzi imposti dal produttore senza specifica autorizzazione -che dovrà essere formalizzata per iscritto- della Società contraente .

**Art. 6 - Clausola di riservatezza**

A carico del procuratore è imposto l'obbligo di mantenere riservata ogni notizia avente carattere di riservatezza dei quali dovesse eventualmente venire in possesso, medesima riservatezza dovrà essere osservata con riferimento a nominativi di clienti/fornitori della società mandante.

Il procuratore risulta a tutti gli effetti incaricato anche del trattamento dei dati personali dei clienti della società **Alessandri Spa**. e si impegna pertanto all'esatta ottemperanza della normativa vigente.

A tal ultimo proposito il procuratore/incaricato sottoscrive l'allegata documentazione inerente il trattamento dei dati personali.

Il procuratore si impegna poi a trattare in maniera riservata e a non divulgare a terzi documenti ed informazioni eventualmente ricevute dalla società mandante per il compimento dell'attività di cui all'oggetto.

**Nota operativa sulla "riservatezza"**

Nell'ambito delle relazioni contrattuali di cui trattasi, la presenza della clausola di riservatezza deve essere attentamente vagliata anche in termini di idoneo contenuto. Si ritiene difatti che nel caso in specie, l'inserimento di una clausola del genere e la specificazione dei relativi criteri in maniera puntuale e dettagliata soprattutto qualora per permettere al procuratore di adempiere alle proprie incombenze gli vengano fornite gli vengano fornite delle informazioni, delle specifiche o dei dati riguardanti caratteristiche tecniche di beni e/o strategie commerciali.

La stipula di tali tipologie di accordi è poi vivamente consigliabile qualora nel contesto del rapporto di procuramento possano essere annoverate azioni di trasferimento di tecnologie ed informazioni in corso di brevetto o già brevettate.

**Art. 7 - Spese**

Il procuratore svolgerà la propria attività in maniera autonoma per cui ne sopporterà in via esclusiva ogni onere e spesa, null'altro avendo a pretendere dalla società .....**Alessandri Spa**..... se non il compenso pattuito.

Si precisa, in particolare, che saranno sopportate interamente dal procuratore tutti gli oneri e le spese, di qualsiasi genere esse siano, inerenti uffici, dipendenti, elaborazione dati, formazione professionale dei dipendenti, spese promozionali, costi di telefonia e comunicazione, costi per pubblicità, spese di acquisto e gestione degli autoveicoli ecc.

## Esempio (segue)

**Art. 8 - Fatturazione e corrispettivi**

La fatturazione delle cessioni operate sarà effettuata direttamente dalla Società contraente ed i pagamenti dovranno effettuarsi esclusivamente presso la stessa.

**Art. 9 - Regime delle provvigioni**

• Sulle vendite andate a buon fine la Società Alessandri Spa..... si impegna contrattualmente a riconoscere e corrispondere al procuratore una provvigione, calcolata -al netto di sconti e di ogni altro onere gravante sulla vendita, nella misura percentuale (%) di punti .....

**Nota operativa concernente una clausola alternativa al riconoscimento delle provvigioni**

• Per ciascun affare procurato dal procuratore ed andato a “buon fine” la società si impegna a corrispondere e rifondere i seguenti importi a titolo di compenso forfettario per i servizi e le spese inerenti le seguenti provvigioni:

.. forniture effettuate con materiali da noi interamente forniti:

- . provvigione di 1,5% fino a € 1,000;
- . provvigione di 1% sull'eccedenza fino a € 10.000;
- . provvigione di 0,5% sull'ulteriore eccedenza;

.. forniture con materiali forniti dal Cliente:

- . provvigione di 2% fino a € 2,000;
- . provvigione di 1% sull'eccedenza fino a € 15,000;
- . provvigione di 0,5% sull'ulteriore eccedenza.

- Le predette percentuali saranno computate separatamente per ciascun affare.
- Per le forniture a carattere continuativo, agli effetti del riconoscimento e determinazione delle provvigioni, sarà considerata cumulativamente come un'unica fornitura.

• Le provvigioni determinate come sopra descritto saranno pertanto liquidate e corrisposte trimestralmente previa emissione di apposito documento di riepilogo dotato di piena validità fiscale.

**Nota operativa modalità di regolamentazione fiscale**

Nel contesto delle fatturazioni delle prestazioni vige l'obbligo effettuazione della ritenuta a titolo d'acconto sulle provvigioni: l'importo fatturato deve essere difatti assoggettato a ritenuta d'acconto a norma dell'art. 25-bis D.P.R. n. 600/1973, secondo cui è sancita l'applicazione dell'aliquota del 23% sul 50% del corrispettivo, ovvero del 23% sul 20% qualora il prestatore sia un soggetto che si avvale dell'ausilio di collaboratori e dipendenti. L'IVA - qualora applicabile alle operazioni in argoemnto - sarà, invece, applicata nella forma ordinaria (22%) a norma dell'art. 4 cc. 2 e 5 D.P.R. n. 633/1972.

**Art. 10 - Mancato riconoscimento di provvigioni**

Nessuna provvigione si considererà maturata e spettante per quelle attività di promozione e segnalazione operate da parte del procuratore, qualora la società contraente non abbia comunque concluso alcun affare ancorché per decisione unilaterale ed insindacabile della medesima.

**Art. 11 - Spendita del nome**

A carico del procuratore viene sancito espresso divieto in ordine alla utilizzazione del nome della società contraente nei propri rapporti commerciali, nella propria corrispondenza commerciale, nei biglietti da visita e presentazione ecc.

**Art. 12 - Validità degli accordi**

- Il presente incarico ha la validità con decorrenza dal ..... al .....
- Il medesimo incarico, si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza di una ulteriore annualità, salvo comunicazione di apposita disdetta da fornire alla controparte nel termine di giorni 60; costituiscono deroga a tale termine le eventuali cause di forza maggiore.

**Nota operativa sulla durata degli accordi**

Nei contratti di procacciamento può essere altresì stabilita -come normalmente si verifica nella prassi- una durata a tempo indeterminato nel cui contesto viene comunque fissata la con facoltà per entrambe la parti di recedere dal rapporto in qualunque momento previo preavviso. E importante chiarire - inoltre - che vige il principio di inapplicabilità della disciplina la disciplina del recesso di cui all'art. 1750 C.C. ed anche il diritto alla eventuale indennità di fine rapporto.

**Art. 13 - Cessazione del contratto effetti**

• In caso di cessazione del rapporto disciplinato dal presente contratto, resta comunque fermo l'obbligo per il procuratore a collaborare con la società mandante per la conclusione positiva delle trattative che lo stesso abbia in corso con Clienti o potenziali clienti.

## Esempio (segue)

- In ogni caso nell'eventualità di cessazione delle relazioni contrattuali al procacciatore è imposto l'obbligo di provvedere all'immediata restituzione alla società ..... **Alessandri Spa** ..... di tutto il materiale promozionale e contrattuale in suo possesso, sia di eventuali beni o somme di denaro di spettanza della medesima società mandante e che siano a qualsiasi titolo detenute dal procacciatore. A tal uopo si chiarisce che in difetto della restituzione di beni e/o somme di cui sopra, la società ..... **Alessandri Spa** ..... sospenderà il pagamento di eventuali compensi maturati e spettanti al procacciatore, fino ad integrale restituzione di detti beni ovvero fino a concorrenza del recupero del loro controvalore.

**Art. 14 - Risoluzione del contratto**

- La risoluzione del presente contratto opera di diritto qualora si verificano le seguenti circostanze:
  - .. inosservanza delle disposizioni e/o istruzioni impartite dalla società mandante, ovvero il riscontro di atti negligenti nelle attività di procacciamento d'affari.
  - .. qualsiasi comportamento contrario alla normativa applicabile o non conforme alla correttezza professionale sia nei rapporti con i clienti sia nei rapporti con società mandante.
  - .. nel caso in cui il procacciatore incorra in procedure esecutive o concorsuali, o versi in stato di insolvenza, ovvero si sia reso responsabile di emissione di assegni a vuoto, o venga protestato, ovvero sia imputato di reati la cui condanna risulti ostativa all'ottenimento e/o al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per le posizioni sociali o aziendali ricoperte.
- Si evidenzia in ultimo che la tolleranza, anche continuata, da parte della società ..... **Alessandri Spa** ....., rispetto a cause e motivi di risoluzione del presente contratto, non potrà mai essere intesa alla stregua di rinuncia ad alcuna delle facoltà previste per la stessa sulla rilevanza degli inadempimenti.

**Art. 15 - Risoluzione delle controversie**

Qualunque controversia derivante dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà devoluta ad un collegio arbitrale denominato secondo le norme della Camera Arbitrale di Brescia, il quale sarà chiamato a pronunciarsi e giudicare attenendosi al regolamento fissato dalla medesima Camera Arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto.

..... **Brescia** ....., .....

.....  
la società ..... **Alessandri Spa** .....

.....  
il procacciatore d'affari

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il procacciatore dichiara di aver attentamente esaminato, di conoscere ed accettare espressamente i seguenti articoli: artt. 1-4-5-6-7-9-10-12-13-14-15.

..... **Brescia** ....., .....

.....  
la società ..... **Alessandri Spa** .....

.....  
il procacciatore d'affari